





PARERE MOTIVATO n.163 dell'1 Ottobre 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 5 – fase 2 al Piano degli interventi del Comune di Stra (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente:
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnicoamministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative
 istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa
 Commissioni VAS VincA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della
 Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione
 Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa
 Commissioni VAS VincA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

 La Commissione VAS si è riunita in data 1 Ottobre 2019 come da nota di convocazione in data 30 Settembre 2019 prot. N.418506;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Stra con nota acquisita al protocollo regionale al n.5768 del 08.01.2019 e alla successiva n.11513 del 6.08.19 acquisita al prot. Reg. al n.353050 del 7.08.19, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 5 fase 2 al Piano degli interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.3733 dell'11.07.19 assunto al prot.reg. al n.309575 dell'11.07.19 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.
- Parere n.63384 del 18.07.19 assunto al prot. Reg. al n.325879 del 22.07.19 di Veritas;
- Parere n.76340 del 30.07.19 assunto al prot. Reg. al n.339139 del 30.07.19 di ARPAV.

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 155/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Procedimento relativamente alle osservazioni: "....in merito alla variante adottata sono pervenute n. 3 osservazioni, delle quali nessuna relativa al rapporto ambientale, mentre una delle stesse risulta di valenza ambientale;

...i dati identificativi della sola osservazione avente valenza ambientale e dei chiarimenti alla stessa pervenuti in data 12/9/2019, la sintesi dei contenuti, la controdeduzioni e il parere del valutatore relativo alla stessa, sono riportate nel prospetto riassuntivo che segue..."

COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Num.	prot. data	Descrizione sintetica	Controdeduzione	Parere valutatore
3	14001 del 5/8/2019 e chiarimenti prot. 16027 del 12/9/2019	In sostituzione dell'originario intervento puntuale Ip_B05 e a seguito della rinaturalizzazione del totto esistente (mappale 588), chiede di consentire: 1) la realizzazione di un'unica unità abitativa, su un totto di superficie di circa mq 1150 e con capacità volumetrica non inferiore a mé 900; il tutto esplicitato nelle proposte, alternative tra loro: - A (il nuovo lotto da collocarsi in prossimità dell'abitazione ora esistente); - B (in via subordinata, sul lotto ora denominato Ip_A024, istituito con la variante 5, fase 2, con adeguamento della superficie e della potenzialità edificatoria del lotto stesso);	Contrario, in quanto l'incremento della superficie del lotto Ip A024, che comporta consumo di suoto, risulta al momento non consentito, tenuto conto del divieto di cui alla LR 14/2017, mancando ad oggi l'adeguamento del PAT alla medesima.	Concorda con il parere contrario della controdeduzione perché con l'aumento del consumo di suoto si andrebbe a sigiffare una ulteriore quota di superficie non urbanizzata ottre ad aumentare il carico urbanistico e quindi con un aumento dei carichi sulle componenti ambientali.
		2) chiarimento B1; in via subordinata, chiede di modificare il perimetro del lotto IpA024, all'ungandolo, lungo strada, con pari superficie e potenzialità di me 900.	Favorevole, ferma restando l'eliminazione dell'originario lotto IpB05 e la rinaturalizzazione del lotto esistente (mappate 588).	Concorda con il parere favorevole della controdeduzione in quanto: Ia superficie del totto non viene modificata; l'intervento resta in aderenza alte superfici esistenti edificate e fronteggia le zone edificate ottre la strada. Deve comunque essere efiminato it totto Ip 1805 e rimatoratizzato it mappale 588.
		3) chiarimento B2: in via subordinata, chiede di spostare il totto Ip_A024, allungato lungo strada, con pari superficie e potenzialità di me 900, in posizione internedia tra l'area da rinaturalizzare e l'attuale ubicazione del totto Ip_A024.	Contrario, rilenendo coerente con le lince programmatiche della variante, nonché preferibile e idoneo, sotto il profilo urbanistico, ambientale e distributivo, l'accorpamento all'ambito di urbanizzazione consolidata posto ad est (chiarimento B1).	Concorda con il parere contrario della controdeduzione perche aumenta la superficie urbanizzata diffusa e non compatta con conseguenze suffereti di distribuzione e smaltimento, ottre che sul consumo di suolo.

Relativamente all'osservazione avente carattere ambientale si prende atto del parere di coerenza del Valutatore.

CONSIDERATO CHE la presente istanza riguarda la variante 5 fase 2 al PI del Comune di Stra che nasce dall'esigenza di rispondere alle 9 osservazioni configurabili come varianti verdi e alle 5 osservazioni non pertinenti agli ambiti di variante 5 al PI, non accoglibili, all'interno del procedimento della variante adottata con DCC 36/2018.

Nello specifico La variante 5 fase 2 si occupa di:

- 9 osservazioni configurate come variante verde ai sensi della LR 4/2015 non pertinenti agli ambiti oggetto di variante n.5 al PI;
- 4 osservazioni non pertinenti agli ambiti oggetto di variante n.5.

A queste 13 osservazioni è stata aggiunta una manifestazione di interesse configurata come variante verde (variante verde n. 5 del 2018 prot. 6188 del 29/03/2019) non accolta nel precedente procedimento di controdeduzione, ma accoglibile ora in quanto decadute le motivazioni di esclusione. Infatti, accogliendo attraverso la nuova adozione e valutazione le varianti verdi presentate con le osservazioni 3 (prot. 2778 del 12/02/2019), 4 (prot. 2779 del 12/02/2019), 5 (prot. 2781 del 12/02/2019) e 8 (prot. 4300 del 06/03/2019), tale area si configura come un lotto intercluso di una zona agricola e, quindi, anche sottoposta a riduzione della capacità edificatoria.



COMMISSIONE REGIONALE VAS AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Con nota di approfondimento in data 2 agosto 2019, è stato chiarito da parte del Responsabile del Procedimento che "Il documento sottoposto a valutazione presentava "delle imprecisioni "lessicali", riportate nelle parti descrittive degli elaborati redatti, rispettivamente dal progettista e dal valutatore ancorché non di sostanza né di forma."

Relativamente alla parte procedimentale precisa che trattasi di modifiche puntuali introdotte dalla variante adotta con Delibera C.C. n.14/2019 e sono conseguenza di osservazioni presentate a seguito della fase di deposito e adozione dell'originaria variante n. 5 al Pl. Pertanto l'accoglimento di tali osservazioni ha reso necessaria la ripubblicazione delle medesime e l'apertura di un ulteriore "sub-procedimento" sempre ai sensi dell'art. 18 co. 3 L.R. 11/04 e ss.mm.i.

Viene inoltre precisato che "le osservazioni identificate con i numeri 1, 3,4,5,8,9,10,18,19 e 29, nell'Allegato "E" alla d.C.C. n.14/2019, non sono state presentate dagli interessati, in applicazione dell'art. 7 della LR 4/2015 (varianti verdi), bensì, come detto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004. Le stesse rivestono un carattere e un contenuto esclusivamente afferente a scelte "urbanistiche", pur comportando nella sostanza una riclassificazione di aree, si ripete, però, sulla base di osservazioni presentate a seguito dell'adozione di una variante al Piano degli Interventi."

Sempre nella medesima nota il Responsabile precisa che "per effetto dell'accoglimento delle osservazioni nn, 3,4 e 5, è stata rivalutata ed accolta un'istanza di Variante Verde (denominata VV N. 5-2018), presentata ai sensi della LR 4/2015 e nell'ambito del procedimento avviato con avviso prot. 2098 del 31/1/2018, la quale era stata in precedenza negata per motivazioni rinvenibile nel testo della d.C.C. 36/2018, già trasmessa con precedente nota prot. 5768/2019, in vs atti allegata al parere motivato n. 51/2019."

Tale variante, infatti, è stata oggetto di ripubblicazione in quanto non accolta nel precedente procedimento di controdeduzione, ma accoglibile ora in quanto decadute le motivazioni di esclusione.

Per chiarimenti su esposti il Responsabile dichiara che "in sede di approvazione, per ragioni di trasparenza, sarà compito del Comune chiarire l'imprecisione, fermi restando i termini sopra descritti".


VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 1 ottobre 2019, dalla quale emerge che per la "Variante n. 5 – Fase 2 al Piano degli Interventi in Comune di Stra", non debba essere sottoposto a procedura VAS in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità ambientali consultate nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VIncA n. 155/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- II D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013







TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la "Variante n. 5 fase 2 al Piano degli interventi nel Comune di Stra", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In sede di attuazione devono ottemperarsi le seguenti prescrizioni:

- mettere in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP:
- recepire tutte le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.
- Recepire gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 108 del 17/05/2016 e dal parere n. 158 del 09/08/2016 della Commissione Regionale VAS.

Negli ambiti riclassificati in area agricola, devono essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

Infine, in sede di approvazione della presente variante, il Comune, come dichiarato nella nota di chiarimenti, dovrà chiarire le imprecisioni sopra rilevate.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. L.gs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggì connessi all'attività economica.



La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente

della Commissione Regionale VAS

(Direttore della Direzione Supporto Siuridico Amministrativo e Contenzioso)

Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

> Il Direttore di UO Commissioni VAS VIncA Dott. Geol. Corrado Soccorso LOULD

Il presente parere si compone di 6 pagine